II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

ACCORDO

che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio 1975

(78/824/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé, in appresso denominata « convenzione », ha fissato nell'articolo 42 l'importo globale degli aiuti della Comunità a favore degli Stati ACP firmatari originari ; che, in virtù sia dell'articolo 89 sia dell'articolo 90 della convenzione, l'accessione di uno Stato non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della suddetta convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione ;

considerando che, in vista della decisione che il Consiglio avrebbe preso il 29 giugno 1976 per quanto riguarda l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato « accordo interno », ha fissato l'importo globale degli aiuti della Comunità destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare ; che lo stesso accordo ha conferito al Consiglio il potere di adeguare gli importi ivi previsti per gli ACP e i PTOM-DOM qualora un paese o territorio d'oltremare, divenuto indipendente, acceda alla convenzione ;

considerando che, poiché la Repubblica del Suriname, la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore hanno acceduto alla convenzione rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto e il 13 settembre 1976, il Consiglio ha adeguato, con decisione del 14 febbraio 1977, gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro ;

considerando che gli accordi tra la Comunità economica europea e rispettivamente la Repubblica democratica di São Tomé e Principe, la Repubblica del Capo Verde e Papuasia-Nuova Guinea, in appresso denominati « accordi di accessione », prevedono l'accessione di questi tre Stati alla convenzione ;

considerando che è quindi necessario aumentare l'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP ; che a tale scopo occorre destinare alla dotazione globale ACP l'importo di 13 milioni di unità di conto europee di cui alla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, rimasto bloccato ; che occorre integrare tale importo con un contributo degli Stati membri ripartito secondo il criterio di ripartizione previsto dall'accordo interno ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno e onde facilitare il rispetto degli obblighi così assunti dagli Stati membri, il Consiglio ha conferito alla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « Banca », il mandato di versare a favore del Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato « Fondo », i pagamenti effettuati alla Banca a titolo delle operazioni previste da tale articolo, fino a concorrenza dei contributi che il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi devono mettere a disposizione del Fondo a decorrere dall'entrata in vigore dei tre accordi di accessione ; che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, non avendo partecipato al finanzia-

mento dei precedenti fondi di sviluppo, verseranno direttamente i loro contributi al Fondo ;

considerando che occorre di conseguenza modificare l'accordo interno ;

considerando che il presente accordo dovrà essere applicato non appena le procedure di ratifica e di notifica di uno dei tre accordi di accessione saranno state espletate ; che tuttavia, qualora uno o più Stati accedenti alla convenzione non espletino entro un periodo ragionevole le procedure di ratifica dell'accordo di accessione firmato, occorre autorizzare il Consiglio a procedere al corrispondente adeguamento dell'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP ;

previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI :

Articolo 1

Il seguente paragrafo viene inserito dopo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'accordo interno :

« 2 bis. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, il Fondo è dotato di un importo di 3 159,50 milioni di unità di conto europee. Questo importo comprende, oltre ai 3 150 milioni di unità di conto europee di aiuti previsti dal paragrafo 2, un importo di 9,50 milioni di unità di conto europee costituito dai contributi supplementari degli Stati membri, secondo la seguente ripartizione :

Belgio	593 750 unità di conto europee,
Danimarca	228 000 unità di conto europee,
Germania	2 465 250 unità di conto europee,
Francia	2 465 250 unità di conto europee,
Irlanda	57 000 unità di conto europee,
Italia	1 140 000 unità di conto europee,
Lussemburgo	19 000 unità di conto europee,
Paesi Bassi	755 250 unità di conto europee,
Regno Unito	1 776 500 unità di conto europee ».

Articolo 2

I seguenti paragrafi vengono aggiunti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'accordo interno :

« 3 bis. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, l'importo di 3 159,50 milioni di unità di conto europee di cui al paragrafo 2 bis è ripartito come segue :

a) 3 054,10 milioni di unità di conto europee destinati agli ACP, provenienti dalle seguenti fonti :

— 3 000 milioni di unità di conto europee dalla dotazione inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari,

— 9,50 milioni di unità di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2 bis,

— 13 milioni di unità di conto europee dall'importo di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che adegua la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea,

— 31,60 milioni di unità di conto europee dall'importo trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla convenzione da parte della Repubblica del Suriname, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, in virtù della decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro ;

b) 105,40 milioni di unità di conto europee destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti, al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtù della decisione di cui al quarto trattino della precedente lettera a).

3 ter a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato nel paragrafo 3 bis, lettera a), è ripartito come segue :

2 137,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni,

440,10 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali,

97,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio,

380,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della convenzione.

b) L'importo destinato ai paesi e territori e ai dipartimenti d'oltremare, indicato nel paragrafo 3 bis, lettera b), è ripartito come segue :

37,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni

29,40 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali

4,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio

15,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva

20,00 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relative al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione ».

Articolo 3

Il presente accordo, che modifica l'accordo interno, viene approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle norme costituzionali che gli sono proprie. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Purché siano rispettate le disposizioni del primo comma, il presente accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità avrà depositato presso il segretariato degli Stati ACP il primo dei tre atti di notifica della conclusione di uno degli accordi di accessione alla convenzione.

Qualora uno o più Stati che hanno firmato un accordo di accessione con la Comunità non abbiano depositato lo strumento di ratifica entro il termine previsto dalla dichiarazione della Comunità allegata a ciascuno degli accordi di accessione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, procederà al corrispondente adeguamento dell'aiuto destinato agli Stati ACP.

Articolo 4

Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Udfærdiget i Bruxelles, den otteogtyvende marts nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mars mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto marzo millenovecentosettantasette.

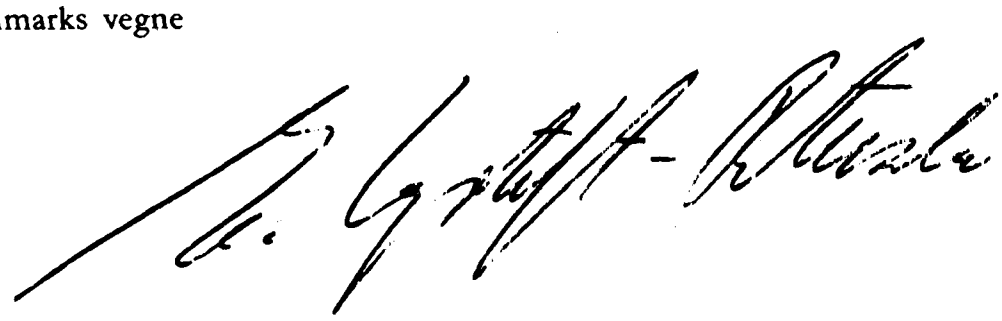
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste maart negentienhonderd zevenenzeventig.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

T. van der Meulen.

På kongeriget Danmarks vegne



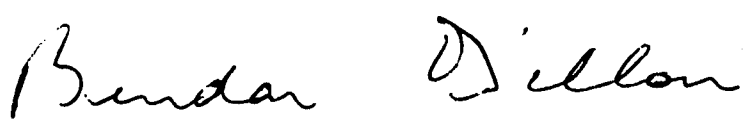
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



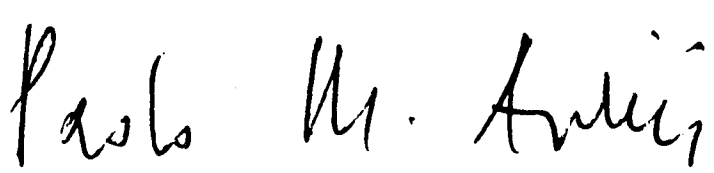
Pour le gouvernement de la République française



For the Government of Ireland



Per il governo della Repubblica italiana



Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Donald Maitland